



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federschermna.it

Provvedimento n. 05/26

20 FEBBRAIO 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale

Pervenuto presso questo ufficio in data 16/02/2026

Nei confronti di: XXXXXX XXXXXX

Qualità: **atleta**

Società di tesseramento: XXXXXX XXXXXX

Gara: 2^ **Prova nazionale giovani sciabola femminile**

Data: **14 Febbraio 2026**

Luogo: **Foggia**

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- considerato che il gesto contestato, assolutamente da biasimare, è stato eseguito al termine dell'assalto per motivi di agonismo, avendo l'atleta appena perso l'assalto;
- considerato che la stessa atleta ha rappresentato le proprie scuse per il gesto compiuto, riconoscendo che la condotta comunque disdicevole non rientra nel proprio abituale comportamento e che le scuse rappresentate sia all'Arbitro che alla Direzione di Torneo sono state valutate come assolutamente sincere dalla stessa DT;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta XXXXXX XXXXXX la sanzione dell'ammonizione con biasimo per il comportamento assunto ed espressa diffida ad astenersi, per l'avvenire, dal reiterare l'infrazione.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Crati